Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 2 gennaio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazione . . . . . . Pag. 2

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1967, n. **1249**.

Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . . . . . . Pag. 3

LEGGE 15 dicembre 1967, n. **1250**.

Partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina . . . . Pag. 3

LEGGE 20 dicembre 1967, n. **1251**.

Disposizioni sul Consorzio autonomo del porto di Genova e norme per l'attuazione del piano regolatore generale di ampliamento del porto di Genova-Voltri . . . . Pag. 3

LEGGE 20 dicembre 1967, n. **1252**.

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale . . . . Pag. 4

LEGGE 20 dicembre 1967, n. **1253**.

Modifica alla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1254**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Nicolò con quella della Natività di M. V., nel comune di Corniglio (Parma) . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1255**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale di Cossato (Vercelli) . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1256**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Michelangelo Buonarroti », di Roma. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1257**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Carrara . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n. **1258**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di beni immobili dalla mensa patriarcale a favore della provincia francescana dei frati minori di S. Francesco, in Venezia. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1967, n. **1259**.

Donazione di un immobile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1967, n. **1260**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Giovanni XXIII » di Senago (Milano) . . . . Pag 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967.

Aumento del contributo dello Stato a favore del consorzio provinciale di rimboschimento di Sondrio . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967.

Aumento del contributo dello Stato a favore del consorzio provinciale di rimboschimento di Pesaro Urbino Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967.

Aumento del contributo dello Stato a favore del consorzio provinciale di rimboschimento di Reggio Emilia Pag. 7

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1967.

Ampliamento di una zona vincolata nel comune di Montorfano (Como) . . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1967.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1967.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania. Pag. 9

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968 Pag. 9

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1967.

Funzionamento del casellario giudiziale di Nicosia. Pag. 9

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.): Elenco delle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, la cui delimitazione è stata approvata, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, nella riunione del 31 luglio 1967 Pag. 10

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1968 . . . Pag. 16

Ministero dei lavori pubblici:

Rettifica del decreto ministeriale 20 maggio 1965 concernente il piano di zona del comune di Reggio Emilia. Pag. 16

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Alessandria Pag. 16

Approvazione della variante al piano di ricostruzione del comune di Colledimacine (Chieti) . . . . . . Pag. 16

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 17

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 17

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 17

Autorizzazione al comune di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 17

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 17

Autorizzazione al comune di Tinnura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 17

Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 17

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 17

Autorizzazione al comune di Buccheri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 17

Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 17

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 17

Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 17

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 17

Autorizzazione al comune di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 17

Autorizzazione al comune di Rosè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 18

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 18

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 18

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di « Casarsa », con sede nel comune di Monteforte d'Alpone (Verona) . . . . Pag. 18

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale. Pag. 18

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . Pag. 18

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorsi a borse di studio e a borse di addestramento del Consiglio nazionale delle ricerche. Pag. 19

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Bologna . . . . Pag. 19

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di anatomia artistica nell'Accademia di belle arti di Bologna . . . . Pag. 21

Sostituzione di un componente della 1ª sottocommissione giudicatrice del concorso a quarantasei posti di direttore didattico in prova . . . . Pag. 23

Ministero della sanità:

Nomina della commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa. Pag. 23

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità . . . . Pag. 24

Ufficio veterinario provinciale di Udine: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario consorziale di Codroipo-Camino al Tagliamento . . . . . Pag. 24

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata, in DCCLXXXVIII seduta pubblica, per lunedì 8 gennaio 1968, alle ore 16,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Interrogazioni.

2. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche all'ordinamento universitario (n. 2314) e delle proposte di legge collegate numeri 2650, 2689, 1183.

(19)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1967, n. **1249.**

Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli articoli unici dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 1013, e 26 ottobre 1947, n. 1321, concernenti la concessione di alloggi dello Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sono sostituiti dal presente:

« Fra le categorie previste dall'articolo 376 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, e successive modificazioni, sull'edilizia popolare ed economica, sono inclusi, ai fini dell'assegnazione di alloggi in affitto nelle case dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, i sottufficiali in servizio permanente o continuativo ed i militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato.

Il diritto all'assegnazione in affitto degli alloggi INCIS è altresì esteso al seguente personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: marescialli e brigadieri; vice brigadieri che abbiano compiuto sei anni di servizio dalla prima ammissione nel ruolo di appartenenza; vigili scelti e vigili che abbiano compiuto nove anni di servizio dalla predetta ammissione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — TREMELLONI — REALE — PRETI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 dicembre 1967, n. **1250.**

Partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il limite massimo di età previsto dall'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, dall'articolo 5 delle norme approvate con regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, dall'articolo unico del regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, e dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, è abolito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 dicembre 1967, n. **1251.**

Disposizioni sul Consorzio autonomo del porto di Genova e norme per l'attuazione del piano regolatore generale di ampliamento del porto di Genova-Voltri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, prorogata al 30 giugno 1984, con l'articolo 11 della legge 16 aprile 1954, n. 156, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

Sono prorogate al 31 dicembre 2002 le disposizioni della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernenti l'applicazione nel porto di Genova di speciali tasse portuali e la loro devoluzione al Consorzio autonomo del porto di Genova.

Art. 3.

La giurisdizione del Consorzio autonomo del porto di Genova è estesa verso ponente dalla sponda destra del torrente Varenna fino alla sponda sinistra del rio Lavandè.

Tutte le zone e i beni appartenenti al demanio marittimo, compresi tra il vecchio ed il nuovo confine, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio stesso con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

Qualora per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato si renda necessario disporre di beni facenti parte della giurisdizione del Consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile su richiesta dello stesso.

Al nuovo territorio di giurisdizione consortile è estesa l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle leggi sul Consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le opere per l'ampliamento del porto di Genova-Voltri, contemplate nel progetto del piano regolatore generale in data 29 aprile 1964, approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto del 31 maggio 1965, n. 4746, sono dichiarati urgenti ed indifferibili. Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvede alla esecuzione delle opere contemplate nel previsto piano regolatore, nonchè alla manutenzione ed alla riparazione di dette opere e di quelle già esistenti nell'ambito del piano regolatore stesso.

Le espropriazioni necessarie all'attuazione di detto piano regolatore generale devono iniziarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed essere condotte a termine entro sei anni.

I lavori per la costruzione delle opere previste dal primo comma devono essere iniziati entro tre anni ed essere portati a termine entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per ottenere, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la stima dei beni soggetti ad espropriazione per i quali i proprietari non abbiano accettato la indennità offerta ai termini dell'articolo 24 della predetta legge, il prefetto si avvale dell'Ufficio tecnico erariale di Genova, le cui perizie equivalgono, ad ogni effetto previsto dall'articolo 48 della legge citata, alle perizie di cui al richiamamto articolo 32.

Art. 5.

Qualora, in conseguenza di varianti al piano regolatore generale indicato nel precedente articolo che si renderanno necessarie per realizzare il coordinamento delle funzioni e degli impianti dei porti liguri ai fini della creazione di un sistema portuale organico nonchè per attuare gli opportuni adeguamenti tecnici del piano stesso, si verifichi la necessità di modificare la giurisdizione consortile, si provvederà a questa necessità secondo la procedura stabilita dall'articolo 126, quinto comma del regolamento, approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736/1037 per l'esecuzione della legge 22 febbraio 1903, n. 50, relativa all'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« E' fatta eccezione per i progetti esecutivi di importo non eccedente lire 200 milioni quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo non eccedente 100 milioni, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere a trattativa privata o in economia ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — NATALI — TAVIANI — PRETI — COLOMBO — MANCINI — ANDREOTTI —

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 dicembre 1967, n. **1252.**

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale è aumentato di lire 400 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:

lire 40.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1968;

lire 60.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1969;

lire 80.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1970;

lire 100.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1971;

lire 120.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1972.

Art. 2.

Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972, mutui fino alla concorrenza del ricavo netto, rispettivamente di miliardi 40, miliardi 60, miliardi 80, miliardi 100 e miliardi 120.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno

contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1968, maggiorati dagli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1969.

Il servizio dei mutui relativi agli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti.

Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio negli esercizi 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — BO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 dicembre 1967, n. **1253.**

Modifica alla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il settimo comma dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nel testo modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, o dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1254.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Nicolò con quella della Natività di M. V., nel comune di Corniglio (Parma).

N. 1254. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore Apostolico di Parma in data 1° maggio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Nicolò, in frazione Graiana del comune di Corniglio (Parma), con quella della Natività di M. V., in frazione Vestana dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 69. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1255.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale di Cossato (Vercelli).

N. 1255. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale di Cossato (Vercelli) — derivante dalla soppressione, conseguente alla fusione delle rispettive scuole, della cassa scolastica dell'ex scuola di avviamento professionale a tipo commerciale di Cossato e di quella della locale scuola media statale del preesistente ordinamento — viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 72. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1256.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Michelangelo Buonarroti », di Roma.

N. 1256. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Michelangelo Buonarroti » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 79. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1257.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Carrara.

N. 1257. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967. col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Carrara viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 66. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n. **1258.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di beni immobili dalla mensa patriarcale a favore della provincia francescana dei frati minori di S. Francesco, in Venezia.

N. 1258. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Patriarca di Venezia in data 12 dicembre 1966, relativo allo stralcio di un complesso immobiliare (chiesa e convento con orto annesso), sito nell'Isola di S. Francesco del Deserto, in Venezia, dalla mensa patriarcale a favore della provincia francescana dei frati minori di S. Francesco, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 59. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1967, n. **1259.**

Donazione di un immobile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

N. 1259. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, l'Amministrazione stessa viene autorizzata ad accettare la donazione, di cui all'atto rogato dal notaio dott. Mario Cianci, repertorio n. 6903, rogito n. 4315, disposta dal comune di Fiuggi e consistente in un'area di mq. 1305, sita in Fiuggi — località Macchiadoro e Lagozzo — confinante per tre lati con altra proprietà comunale e per un lato con l'ex sede ferroviaria Stefer, da destinare alla costruzione dell'edificio p.t.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 47. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1967, n. **1260.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Giovanni XXIII » di Senago (Milano).

N. 1260. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Giovanni XXIII » di Senago (Milano) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 73. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967.

***Aumento del contributo dello Stato a favore del consorzio* provinciale di rimboschimento di Sondrio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 8 aprile 1883, n. 1502, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Sondrio, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 1950, con il quale — a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 — venne elevato fino a L. 200.000 il contributo statale annuo a favore di detto consorzio;

Vista la deliberazione n. 11/11, in data 5 febbraio 1966, con la quale il consiglio provinciale di Sondrio ha determinato di elevare ulteriormente il contributo della provincia a favore del consorzio di rimboschimento a L. 1.000.000 annue;

Considerata la opportunità di effettuare l'analogo aumento del contributo statale, nei limiti consentiti dalle disponibilità di fondi, attuali e future, sul relativo capitolo di bilancio;

Atteso che il Ministro per il tesoro, con suo decreto n. 119118 in data 20 aprile 1967 — registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1967, registro n. 14, foglio n. 65 —, ha autorizzato l'assunzione di impegni pluriannuali a carico del medesimo capitolo di bilancio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato a favore del consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Sondrio con regio decreto 8 aprile 1883, n. 1502, viene elevato — a decorrere dall'anno finanziario 1966 e fino all'anno 1970 compreso — a L. 1.000.000 (unmilione) annuo.

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Sondrio.

Il contributo statale relativo agli anni 1966 e 1967 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti e sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero agricoltura e foreste per l'anno finanziario 1967, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1967

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1967
Registro n. 5 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 309

(13232)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967.

Aumento del contributo dello Stato a favore del consorzio provinciale di rimboschimento di Pesaro Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 30 novembre 1913, n. 1469, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Pesaro Urbino, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici della provincia medesima;

Visto il decreto presidenziale 23 dicembre 1958, con il quale il contributo statale a favore di detto consorzio venne elevato fino a L. 1.000.000 annue;

Viste le deliberazioni n. 207 del 30 luglio 1963, e n. 122 del 27 gennaio 1965, con le quali il consiglio provinciale di Pesaro Urbino ha elevato il contributo annuo della provincia, a favore del consorzio di rimboschimento, da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 annui, a tempo indeterminato;

Considerata la opportunità di effettuare l'analogo aumento del contributo statale, nei limiti consentiti dalle disponibilità di fondi, attuali e future, sul relativo capitolo di bilancio;

Atteso che il Ministro per il tesoro, con suo decreto n. 119118 in data 20 aprile 1967 — registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1967, registro n. 14, foglio n. 65 —, ha autorizzato l'assunzione di impegni pluriannuali a carico del medesimo capitolo di bilancio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato a favore del consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Pesaro Urbino con regio decreto 30 novembre 1913, n. 1469, viene elevato — a decorrere dall'anno finanziario 1966 e fino all'anno 1970 compreso — a L. 5.000.000 (cinquemilioni) annui.

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Pesaro Urbino.

Il contributo statale relativo agli anni 1966 e 1967 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti e sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero agricoltura e foreste per l'anno finanziario 1967, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1967

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1967
Registro n. 5 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 308

(13233)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967.

Aumento del contributo dello Stato a favore del consorzio provinciale di rimboschimento di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 21 luglio 1904, n. 432, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Reggio Emilia, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 11 marzo 1958, con il quale il contributo statale a favore di detto consorzio venne elevato fino a L. 3.000.000 annui;

Viste le deliberazioni n. 34 del 31 agosto 1964 e n. 26 del 20 luglio 1965, con le quali il consiglio provinciale di Reggio Emilia ha determinato di elevare il contributo annuo della provincia, a favore del consorzio di rimboschimento, da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 per un periodo di dieci anni;

Considerata la opportunità di effettuare l'analogo aumento del contributo statale, nei limiti consentiti dalle disponibilità di fondi, attuali e future, sul relativo capitolo di bilancio;

Atteso che il Ministro per il tesoro, con suo decreto n. 119118 in data 20 aprile 1967 — registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1967, registro n. 14, foglio n. 65 —, ha autorizzato l'assunzione di impegni pluriannuali a carico del medesimo capitolo di bilancio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato a favore del consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Reggio Emilia con regio decreto 21 luglio 1904, numero 432, viene elevato — a decorrere dall'anno finanziario 1966 e fino all'anno 1970 compreso — a L. 5.000.000 (cinquemilioni) annui.

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Reggio Emilia.

Il contributo statale relativo agli anni 1966 e 1967 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti e sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero agricoltura e foreste per l'anno finanziario 1967, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1967

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1967
Registro n. 5 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 305

(13234)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1967.

Ampliamento di una zona vincolata nel comune di Montorfano (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 luglio 1966, ha deliberato, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'ampliamento della zona vincolata nei comuni di Cantù, Orsenigo, Alzate Brianza, Capiago Intimiano e Montorfano, includendo nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica la zona del comune di Montorfano, racchiusa nei confini sottoscritti;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montorfano (Como);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte di alcuni proprietari — capolista Maria Cicala Gentili — opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, caratterizzata in alcuni punti da aree boschive quasi selvagge, in altri dalla tipica vegetazione del luogo, da rustici e caratteristici cascinali sparsi, nonchè da località tenute a prato che formano un cannocchiale aperto sulla visione delle ondulazioni della Brianza, offre un insieme di quadri naturali di incomparabile bellezza, concorrendo a formare il tradizionale complesso panoramico della Brianza nord occidentale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Montorfano — come appresso specificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: da una linea che parte dal centro abitato del comune (piazza della Chiesa) ed arriva al confine col comune di Orsenigo seguendo per un primo tratto la strada di collegamento alla statale Briantea sino ai pressi della località Parravicina e quindi la strada comunale che porta ad Orsenigo; da cui la linea di confine coi territori dei comuni di Orsenigo e Capiago Intimiano fino all'incrocio con la strada provinciale Montorfano-Capiago Intimiano per ricongiungersi poi al punto di partenza « centro abitato di Montorfano » seguendo la provinciale anzidetta.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Montorfano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 novembre 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Verbale n. 1 - Adunanza dell'11 luglio 1966

Convocata con lettera raccomandata 1° luglio 1966, n. 5650, si è riunita oggi 11 luglio 1966, alle ore 9,30, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) LAGO DI MONTORFANO (Como) — Ampliamento zona vincolata nei comuni di Cantù, Orsenigo, Alzate Brianza, Capiago Intimiano e Montorfano.

(*Omissis*).

La commissione delibera l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su parte del territorio del comune di Montorfano delimitato da una linea che parte dal centro abitato del comune (piazza della Chiesa) ed arriva fino al confine col comune di Orsenigo seguendo per un primo tratto la strada di collegamento alla statale Briantea sino ai pressi della località Parravicina e quindi la strada comunale che porta ad Orsenigo; da qui la linea di confine coi territori dei comuni di Orsenigo e Capiago Intimiano fino all'incrocio con la strada provinciale Montorfano-Capiago Intimiano per ricongiungersi poi al punto di partenza « centro abitato di Montorfano » seguendo la provinciale anzidetta.

(*Omissis*).

(13203)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1967.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965 relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 dicembre 1966 relativo alla sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Vista la nota n. 17/8/2 Div. gab. del 21 novembre 1967, con la quale la prefettura di Ancona comunica che a seguito del collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età del dott. Fulvio De Luca, il Ministero dell'agricoltura e foreste ha nominato l'ispettore generale dottor Mario Marchetti capo dell'ispettorato agrario compartimentale per le Marche;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica delle Marche il dott. Fulvio De Luca con il dott. Mario Marchetti;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mario Marchetti è chiamato a far parte, quale capo dell'ispettorato agrario compartimentale per le Marche, del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, in sostituzione del dott. Fulvio De Luca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(13192)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1967.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 2628 del 15 novembre 1967, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che a seguito delle dimissioni dell'ing. Costantino Cutolo è stato nominato presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli il dottor Gino Ceriani;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania l'ing. Costantino Cutolo, dimissionario, con il dott. Gino Ceriani;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Gino Ceriani è chiamato a far parte, quale presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, del comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione dell'ing. Costantino Cutolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(13002)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 2,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 15 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(13188)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1967.

Funzionamento del casellario giudiziale di Nicosia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2 e 3, primo capoverso, 22 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale;

Decreta:

A decorrere dal 22 dicembre 1967, il casellario giudiziale di Nicosia, essendo stato posto in condizioni di agibilità, riprende le sue normali funzioni e pertanto il casellario giudiziale centrale cessa di farne le veci.

Dalla predetta data gli uffici giudiziari devono nuovamente trasmettere al casellario di Nicosia tutte le schede di sua competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 21 dicembre 1967

Il Ministro: REALE

(13552)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (C.I.P.E.)

Elenco delle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, la cui delimitazione è stata approvata, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, nella riunione del 31 luglio 1967.

1. — PIEMONTE

1) *Zona depressa del « Monferrato »*

Comuni inclusi:

Verrua Savoia (TO)
Fontanetto Po (VC)
Palazzolo Vercellese (VC)
Moncestino (AL)
Villamiroglio (AL)
Odalengo Grande (AL)
Cerrina (AL)
Camino (AL)
Mombello Monferrato (AL)
Solonghello (AL)
Pontestura (AL)
Villadeati (AL)
Odalengo Piccolo (AL)
Castelletto Merli (AL)
Ponzano Monferrato (AL)
Alfiano Natta (AL)
Ottiglio (AL)
Gabiano (AL)
Cella Monte (AL)
Rosignano Monferrato (AL)
Terruggia (AL)
Olivola (AL)
Frassinello Monferrato (AL)
Altavilla Monferrato (AL)
Vignale Monferrato (AL)
Fubine (AL)
Camagna (AL)
Cuccaro Monferrato (AL)
Coniolo (AL)
Lu (AL)
Conzano (AL)
Mirabello Monferrato (AL)
Moncalvo (AT)
Grazzano Badoglio (AT)
Casorzo (AT)
Penango (AT)
Grana (AT)
Montemagno (AT)
Calliano (AT)
Scurzolengo (AT)
Portacomaro (AT)
Castagnole Monferrato (AT)
Viarigi (AT)
Refrancore (AT)
Tonco (AT)
Frinco (AT)
Corsione (AT)
Villa San Secondo (AT)
Scandeluzza (AT)
Colcavagno (AT)
Cunico (AT)
Montechiaro d'Asti (AT)
Cossombrato (AT)
Cortanze (AT)
Piea (AT)
Camerano Casasco (AT)
Chiusano d'Asti (AT)
Cinaglio (AT)
Soglio (AT)
Settime (AT)
Viale d'Asti (AT)
Cortazzone (AT)
Monale (AT)
Maretto (AT)
Cortandone (AT)
Roatto (AT)
Montafia (AT)
Capriglio (AT)
Castelnuovo Don Bosco (AT)
Pino d'Asti (AT)
Passerano Marmorito (AT)
Cocconato (AT)
Albugnano (AT)
Moncucco Torinese (AT)
Berzano di San Pietro (AT)
Aramengo (AT)
Tonengo (AT)
Moransengo (AT)
Cerreto d'Asti (AT)

2) *Zona depressa del « Noverese e del Vercellese »*

Comuni inclusi:

Landiona (NO)
Vicolungo (NO)
Casaleggio Novara (NO)
San Pietro Mosezzo (NO)
Biandrate (NO)
Recetto (NO)
San Nazzaro Sesia (NO)
Casalbeltrame (NO)
Casalvolone (NO)
Casalino (NO)
Vinzaglio (NO)
Granozzo con Monticello (NO)
Nibbiola (NO)
Terdobbiate (NO)
Tornaco (NO)
Vespolate (NO)
Borgolavezzaro (NO)
Castellazzo Novarese (NO)
Mandello Vitta (NO)
Sillavengo (NO)
Rovasenda (VC)
Lenta (VC)
Ghislarengo (VC)
San Giacomo Vercellese (già Cascine San Giacomo) (VC)
Arborio (VC)
Sostegno (VC)
Curino (VC)
Villa del Bosco (VC)
Casapinta (VC)
Masserano (VC)
Lessona (VC) (*a*)
Brusnengo (VC)
Roasio (VC)
Castelletto Cervo (VC)
Mottalciata (VC)
Greggio (VC)
Villarboit (VC)
Balocco (VC)
Albano Vercellese (VC)
Formigliana (VC)
Collobiano (VC)
Oldenico (VC)
Villata (VC)
Borgo Vercelli (VC)
Quinto Vercellese (VC)
Caresanablot (VC)
Casanova Elvo (VC)
Olcenengo (VC)
San Germano Vercellese (VC)
Crova (VC)
Salasco (VC)
Sali Vercellese (VC)
Lignana (VC)
Ronsecco (VC)
Tricerro (VC)
Desana (VC)
Asigliano Vercellese (VC)
Costanzana (VC)
Pertengo (VC)
Rive (VC)
Stroppiana (VC)
Prarolo (VC)
Pezzana (VC)
Caresana (VC)
Motta dei Conti (VC)
Balzola (AL)
Villanova Monferrato (AL)

3) *Zona depressa dell'« Acquese »*

Comuni inclusi:

Gamalero (AL)
Castelspina (AL)
Sezzadio (AL)
Castelnuovo Bormida (AL)
Cassine (AL)
Ricaldone (AL)
Alice Bel Colle (AL)
Strevi (AL)
Rivalta Bormida (AL)
Orsara Bormida (AL)
Montaldo Bormida (AL)
Carpeneto (AL)
Trisobbio (AL)
Cremolino (AL)
Morsasco (AL)
Prasco (AL)
Visone (AL)
Morbello (AL)
Grognardo (AL)
Cavatore (AL)
Melazzo (AL)
Castelletto d'Erro (AL)
Cartosio (AL)
Ponti (AL)
Montechiaro d'Acqui (AL)
Merana (AL)
Terzo (AL)
Bistagno (AL)
Denice (AL)
Spigno Monferrato (AL)
Pareto (AL)

4) *Zona depressa delle « Langhe »*

Comuni inclusi:

Benevello (CN)
Borgomale (CN) (*a*)
Perletto (CN) (*a*)
Castino (CN) (*a*)
Rocchetta Belbo (CN)
Cossano Belbo (CN)
Camo (CN)
Mango (CN)
Trezzo Tinella (CN)
Neviglie (CN)
Neive (CN)
Treiso (CN)
Barbaresco (CN)
Guarene (CN)
Castagnito (CN)
Magliano Alfieri (CN)
Govone (CN)
Priocca (CN)
Castellinaldo (CN)
Vezza d'Alba
Piobesi d'Alba (CN)
Corneliano d'Alba (CN)
Vesime (AT)
San Giorgio Scarampi (AT)
Olmo Gentile (AT)
Serole (AT)
Roccaverano (AT)
Mombaldone (AT)
Monastero Bormida (AT)
Bubbio (AT)
Cessole (AT)
Loazzolo (AT)
Cassinasco (AT)
Sessame (AT)
Rocchetta Palafea (AT)
Castel Boglione (AT)
Montabone (AT)
Fontanile (AT)
Castelletto Molina (AT)
Quaranti (AT)
Maranzana (AT)
Mombaruzzo (AT)
Bruno (AT)
Castel Rocchero (AT)

5) *Zona depressa « Pedemontana cuneese orientale »*

Comuni inclusi:

Ciglié (CN)
Rocca Ciglié (CN)
Bastia Mondovì (CN)
Piozzo (CN)
Farigliano (CN)
Lequio Tanaro (CN)
Monchiero (CN)
Novello (CN)
Monforte d'Alba (CN)
Barolo (CN)
La Morra (CN)
Verduno (CN)
Roddi (CN)
Castiglione Falletto (CN)
Serralunga d'Alba (CN)
Roddino (CN)

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Cissone (CN) (*a*)
Sinio (CN)
Montelupo Albese (CN)
Diano d'Alba (CN)
Rodello (CN)
Albaretto della Torre (CN)
Dogliani (CN)
Belvedere Langhe (CN) (*a*)
Clavesana (CN)
Castellino Tanaro (CN) (*a*)
Ceva (CN) (*a*)
Lesegno (CN) (*a*)
Niella Tanaro (CN)
Briaglia (CN)
Vicoforte (CN) (*a*)
San Michele Mondovì (CN) (*a*)

6) *Zona depressa « Pedemontana cuneense meridionale »*

Comuni inclusi:

Villar San Costanzo (CN) (*a*)
Dronero (CN) (*a*)
Caraglio (CN) (*a*)
Bernezzo (CN) (*a*)
Cervasca (CN) (*a*)
Vignolo (CN) (*a*)
Boves (CN) (*a*)
Peveragno (CN) (*a*)
Beinette (CN)
Pianfei (CN)
Villanova Mondovì (CN) (*a*)

7) *Zona depressa della « Valle Po e della Val Pellice »*

Comuni inclusi:

Prarostino (TO) (*a*)
San Secondo di Pinerolo (TO)
Bricherasio (TO) (*a*)
Luserna San Giovanni (TO) (*a*)
Bibiana (TO) (*a*)
Campiglione-Fenile (TO)
Bagnolo Piemonte (CN) (*a*)
Barge (CN) (*a*)
Envie (CN) (*a*)
Revello (CN)
Castellar (CN)

8) *Zona depressa del « Canavese occidentale »*

Comuni inclusi:

Rocca Canavese (TO)
Levone (TO)
Barbania (TO)
Vauda Canavese (TO)
Front (TO)

9) *Zona depressa « Pedemontana biellese »*

Comuni inclusi:

Borriana (VC)
Cerrione (VC)
Zimone (VC)
Magnano (VC)
Zubiena (VC)

2. — VALLE D'AOSTA
(Nessuna zona depressa)

3. — LIGURIA

1) *Zona depressa « Occidentale della provincia di Imperia »*

Comuni inclusi:

Dolceacqua (IM) (*a*)
Soldano (IM)
Vallebona (IM)
San Biagio della Cima (IM)

2) *Zona depressa « Orientale della provincia di Imperia »*

Comuni inclusi:

Borgomaro (IM) (*a*)
Prelà (IM) (*a*)
Dolcedo (IM)

3) *Zona depressa « Pedemontana di levante »*

Comuni inclusi:

Carasco (GE) (*a*)
Leivi (GE)
Cogorno (GE)

4) *Zona depressa della « Val di Magra »*

Comuni inclusi:

Bolano (SP) (*a*)
Vezzano Ligure (SP)
Santo Stefano di Magra (SP)
Sarzana (SP)
Arcola (SP)
Castelnuovo Magra (SP)
Ortonovo (SP)

Comuni aggregati alla zona montana:

Piana Crixia (SV)

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

4. — LOMBARDIA

1) *Zona depressa dell'« Oltrepo mantovano »*

Comuni inclusi:

Sustinente (MN)
San Benedetto Po (MN)
Serravalle a Po (MN)
Quingentole (MN)
Pieve di Coriano (MN)
Schivenoglia (MN)
Villa Poma (MN)
San Giovanni del Dosso (MN)
San Giacomo delle Segnate (MN)
Poggio Rusco (MN)
Magnacavallo (MN)
Quistello (MN)
Borgofranco sul Po (MN)
Carbonara di Po (MN)
Sermide (MN)
Felonica (MN)

2) *Zona depressa della « Bassa mantovana e cremonese »*

Comuni inclusi:

Torricella del Pizzo (CR)
Scandolara Ravara (CR)
Gussola (CR)
Martignana di Po (CR)
Solarolo Rainerio (CR)
Voltido (CR)
San Giovanni in Croce (CR)
Casteldidone (CR)
Rivarolo del Re ed Uniti (CR)
Spineda (CR)
Rivarolo Mantovano (MN)
San Martino dall'Argine (MN)
Gazzuolo (MN)
Commessaggio (MN)
Sabbioneta (MN)
Marcaria (MN)

3) *Zona depressa « Centrale bresciana-cremonese »*

Comuni inclusi:

Castel Gabbiano (CR)
Camisano (CR)
Casaletto di Sopra (CR)
Soncino (CR)
Cumignano sul Naviglio (CR)
Genivolta (CR)
Azzanello (CR)
Castelvisconti (CR)
Bordolano (CR)
Corte de' Cortesi con Cignone (CR)
Robecco d'Oglio (CR)
Olmeneta (CR)
Corte de' Frati (CR)
Grontardo (CR)
Gabbioneta Binanuova (CR)
Scandolara Ripa d'Oglio (CR)
Fara Olivana con Sola (BG)
Isso (BG)
Barbata (BG)
Fontanella (BG)
Antegnate (BG)
Covo (BG)
Cortenuova (BG)
Pumenengo (BG)
Torre Pallavicina (BG)
Roccafranca (BS)
Orzinuovi (BS)
Villachiara (BS)
Borgo San Giacomo (BS)
Quinzano d'Oglio (BS)
San Paolo (già Pedergnaga Oriano) (BS)
Orzivecchi (BS)
Pompiano (BS)
Comezzano-Cizzago (BS)
Trenzano (BS)
Corzano (BS)
Brandico (BS)
Longhena (BS)
Barbariga (BS)
Dello (BS)
Offlaga (BS)
Verolanuova (BS)
Verolavecchia (BS)
Pontevico (BS)
Bassano Bresciano (BS)
Castelcovati (BS)
Rudiano (BS)
Manerbio (BS)
San Gervasio Bresciano (BS)
Alfianello (BS)
Seniga (BS)
Milzano (BS)
Cigole (BS)
Leno (BS)
Pavone del Mella (BS)
Pralboino (BS)
Gottolengo (BS)
Isorella (BS)
Gambara (BS)
Fiesse (BS)
Mairano (BS)
Remedello (BS)
Asola (MN)
Casalromano (MN)
Casalmoro (MN)

4) *Zona depressa dell'« Oltrepo pavese »*

Comuni inclusi:

Torrazza Coste (PV)
Borgo Priolo (PV)
Calvignano (PV)
Oliva Gessi (PV)
Mornico Losana (PV)
Montalto Pavese (PV)
Borgoratto Mormorolo (PV)
Pietra de' Giorgi (PV)
Cicognola (PV)
Castana (PV)
Canneto Pavese (PV)
Lirio (PV)
Montecalvo Versiggia (PV)
Golferenzo (PV)
Volpara (PV)
Montù Beccaria (PV)
Rovescala (PV)
San Damiano al Colle (PV)
Bosnasco (PV)
Montescano (PV)
Santa Maria della Versa (PV)
Canevino (PV)
Rocca de' Giorgi (PV)

5. — TRENTINO-ALTO ADIGE

1) *Zona depressa dell'« Alta Valle dell'Adige »*

Comuni inclusi:

Lana (BZ) (*a*)
Laives (BZ) (*a*)

6. — VENETO

1) *Zona depressa « Meridionale veneta »*

Comuni inclusi:

Trevenzuolo (VR)
Erbè (VR)
Sorgà (VR)
Nogara (VR)
Gazzo Veronese (VR)
Salizzole (VR)
Concamarise (VR)
Sanguinetto (VR)
Casaleone (VR)
Isola della Scala (VR)
Villa Bartolomea (VR)
Castagnaro (VR)
Terrazzo (VR)
Boschi Sant'Anna (VR)
Bevilacqua (VR)
Minerbe (VR)
Bonavigo (VR)
Angiari (VR)
San Pietro di Morubio (VR)
Isola Rizza (VR)
Ronco all'Adige (VR)
Roverchiara (VR)
Albaredo d'Adige (VR)
Veronella (VR)
Arcole (VR)
Zimella (VR)
Cologna Veneta (VR)
Mozzecane (VR)
Nogarole Rocca (VR)
Pressana (VR)
Roveredo di Guà (VR)
Grancona (VI)
Alonte (VI)
San Germano dei Berici (VI)
Orgiano (VI)
Asigliano Veneto (VI)
Poiana Maggiore (VI)
Sossano (VI)
Villaga (VI)
Arcugnano (VI)
Zovencedo (VI)
Noventa Vicentina (VI)
Campiglia dei Berici (VI)
Agugliaro (VI)
Albettone (VI)
Barbarano Vicentino (VI)
Mossano (VI)
Nanto (VI)
Castegnero (VI)
Montegaldella (VI)
Cervarese Santa Croce (PD)
Rovolon (PD)
Teolo (PD)
Vo (PD)
Torreglia (PD)
Lozzo Atestino (PD)
Cinto Euganeo (PD)
Galzignano (PD)
Arquà Petrarca (PD)
Baone (PD)
Este (PD)
Ospedaletto Euganeo (PD)
Saletto (PD)
Megliadino San Fidenzio (PD)
Montagnana (PD)
Urbana (PD)
Casale di Scodosia (PD)
Megliadino San Vitale (PD)
Merlara (PD)
Santa Margherita d'Adige (PD)
Ponso (PD)
Castelbaldo (PD)
Masi (PD)
Piacenza d'Adige (PD)
Vighizzolo d'Este (PD)
Sant'Urbano (PD)
Villa Estense (PD)
Carceri (PD)
Barbona (PD)
Vescovana (PD)
Granze (PD)
Sant'Elena (PD)
Solesino (PD)
Stanghella (PD)
Boara Pisani (PD)
Pozzonovo (PD)
Tribano (PD)
Anguillara Veneta (PD)
Bagnoli di Sopra (PD)
Conselve (PD)
San Pietro Viminario (PD)
Cartura (PD)
Terrassa Padovana (PD)
Arre (PD)
Agna (PD)
Candiana (PD)
Bovolenta (PD)
Casalserugo (PD)
Polverara (PD)
Brugine (PD)
Piove di Sacco (PD)
Pontelongo (PD)
Arzergrande (PD)
Codevigo (PD)
Correzzola (PD)
Monselice (PD)
Carrara San Giorgio (PD)
Carrara Santo Stefano (PD)
Legnaro (PD)
Pernumia (PD)
Maserà di Padova (PD)
Campolongo Maggiore (VE)
Fossò (VE)
Cona (VE)
Camponogara (VE)
Cavarzere (VE)
Chioggia (VE)
Melara (RO)
Bergantino (RO)
Castelnuovo Bariano (RO)
Castelmassa (RO)
Ceneselli (RO)
Calto (RO)
Ficarolo (RO)
Salara (RO)
Trecenta (RO)
Giacciano con Baruchella (RO)
Badia Polesine (RO)
Canda (RO)
Bagnolo di Po (RO)
Gaiba (RO)
Stienta (RO)
Castelguglielmo (RO)
Lendinara (RO)
San Bellino (RO)
Pincara (RO)
Fiesso Umbertiano (RO)
Occhiobello (RO)
Fratta Polesine (RO)
Villanova del Ghebbo (RO)
Lusia (RO)
Costa di Rovigo (RO)
Villamarzana (RO)
Frassinelle Polesine (RO)
Canaro (RO)
Polesella (RO)
Arquà Polesine (RO)
Bosaro (RO)
Guarda Veneta (RO)
Pontecchio Polesine (RO)
Rovigo (RO)
Crespino (RO)
Ceregnano (RO)
Villadose (RO)
San Martino di Venezze (RO)
Gavello (RO)
Villanova Marchesana (RO)
Papozze (RO)
Adria (RO)
Pettorazza Grimani (RO)
Corbola (RO)
Taglio di Po (RO)
Ariano nel Polesine (RO)
Loreo (RO)
Donada (RO)
Rosolina (RO)
Contarina (RO)
Porto Tolle (RO)

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

2) *Zona depressa « Orientale veneta »*

Comuni inclusi:

Meolo (VE)
Fossalta di Piave (VE)
Musile di Piave (VE)
Noventa di Piave (VE)
Ceggia (VE)
Torre di Mosto (VE)
Eraclea (VE)
Santo Stino di Livenza (VE)
Annone Veneto (VE)
Pramaggiore (VE)
Quarto d'Altino (VE)
Portogruaro (VE)
Concordia Sagitaria (VE)
Caorle (VE)
Cinto Caomaggiore (VE)
Gruaro (VE)
Fossalta di Portogruaro (VE)
Teglio Veneto (VE)
San Michele al Tagliamento (VE)
Roncade (TV)
Monastier di Treviso (TV)
Zenson di Piave (TV)
Salgareda (TV)
Cessalto (TV)
Chiarano (TV)
Motta di Livenza (TV)
Meduna di Livenza (TV)
Gorgo al Monticano (TV)
Mansue (TV)
Portobuffolè (TV)
Oderzo (TV)
Fontanelle (TV)
Codognè (TV)
Vazzola (TV)
San Polo di Piave (TV)
Cimadolmo (TV)
Ormelle (TV)
Ponte di Piave (TV)

3) *Zona depressa « Pedemontana trevigiana »*

Comuni inclusi:

Tarzo (TV)
Cison di Valmarino (TV) (*a*)
Refrontolo (TV)
Pieve di Soligo (TV)
Sernaglia della Battaglia (TV)
Farra di Soligo (TV)
Miane (TV) (*a*)
Follina (TV) (*a*)
Valdobbiadene (TV) (*a*)
Vidor (TV)
Moriago della Battaglia (TV)
Segusino (TV) (*a*)
Pederobba (TV) (*a*)
Cornuda (TV)
Crocetta del Montello (TV)
Maser (TV)
Monfumo (TV)
Cavaso del Tomba (TV) (*a*)
Castelcucco (TV)
Asolo (TV)
Possagno (TV) (*a*)
Paderno del Grappa (TV) (*a*)
Fonte (TV)
San Zenone degli Ezzelini (TV)
Crespano del Grappa (TV) (*a*)
Altivole (TV)
Riese Pio X (TV)
Loria (TV)
Volpago del Montello (TV)
Giavera del Montello (TV)
Nervesa della Battaglia (TV)

4) *Zona depressa « Pedemontana vicentina »*

Comuni inclusi:

Carrè (VI)
Chiuppano (VI)
Lugo di Vicenza (VI) (*a*)
Salcedo (VI) (*a*)
Fara Vicentino (VI) (*a*)
Molvena (VI) (*a*)
Pianezze (*a*)

5) *Zona depressa « Pedemontana veronese orientale »*

Comuni inclusi:

San Giovanni Ilarione (VR) (*a*)
Vestenanova (VR) (*a*)
Tregnago (VR) (*a*)
Cazzano di Tramigna (VR)
Montecchia di Crosara (VR)
Roncà (VR)

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

b) *Zona depressa « Pedemontana veronese occidentale »*

Comuni inclusi:

Caprino Veronese (VR) (*a*)
Costermano (VR) (*a*)
Rivoli Veronese (VR) (*a*)
Affi (VR)
Cavaion Veronese (VR)

Comuni aggregati alla zona montana:

Puos d'Alpago (BL) (*a*)
Santa Giustina (BL) (*a*)
Feltre (BL) (*a*)

7. — FRIULI - VENEZIA GIULIA

1) *Zona depressa del « Basso Tagliamento »*

Comuni inclusi:

Pravisdomini (UD)
Chions (UD)
Sesto al Reghena (UD)
Cordovado (UD)
Morsano al Tagliamento (UD)
Varmo (UD)
Ronchis (UD)
Latisana (UD)
Teor (UD)
Pocenia (UD)
Rivignano (UD)
Codroipo (UD)
Camino al Tagliamento (UD)
San Vito al Tagliamento (UD)

2) *Zona depressa dell'« Arco pedemontano friulano e dell'udinese »*

Comuni inclusi:

Fagagna (UD)
Gemona del Friuli (UD) (*a*)
Moruzzo (UD)
Osoppo (UD)
Colloredo di Monte Albano (UD)
Artegna (UD)
Buia (UD)
Majano (UD)
San Daniele del Friuli (UD)
Ragogna (UD)
Rive d'Arcano (UD)
Pinzano al Tagliamento (UD) (*a*)
Dignano (UD)
Flaibano (UD)
Spilimbergo (UD)
Sequals (UD) (*a*)
Cavasso Nuovo (UD) (*a*)
Sedegliano (UD)
Magnano in Riviera (UD)
Tarcento (UD) (*a*)
Reana del Roiale (UD)
Tavagnacco (UD)
Remanzacco (UD)
Pradamano (UD)
Buttrio (UD)
Pavia di Udine (UD)
Nimis (UD) (*a*)
Povoletto (UD)
Faedis (UD) (*a*)
Torreano (UD) (*a*)
Moimacco (UD)
Cividale del Friuli (UD)
Corno di Rosazzo (UD)

La parte del comune di Pozzuolo del Friuli compresa tra l'autostrada Udine-Venezia, i confini comunali di Pavia di Udine e Udine.

3) *Zona depressa del « Gradiscano e del Cormonese »*

Comuni inclusi:

Dolegna del Collio (GO) (*a*)
Cormons (GO)
Capriva del Friuli (GO)
Moraro (GO)
Medea (GO)
Mariano del Friuli (GO)
Gradisca d'Isonzo (GO)
Romans d'Isonzo (GO)
Villesse (GO)

8. — EMILIA - ROMAGNA

1) *Zona depressa del « Polesine ferrarese »*

Comuni inclusi:

Ro Ferrarese (FE)
Copparo (FE)
Berra (FE)
Iolanda di Savoia (FE)
Tresigallo (FE)
Formignana (FE)
Migliarino (FE)
Migliaro (FE)
Codigoro (FE)
Ostellato (FE)
Massafiscaglia (FE)
Lagosanto (FE)
Comacchio (FE)
Mesola (FE)
Goro (FE)

2) *Zona depressa della « Bassa modenese »*

Comuni inclusi:

Bondeno (FE)
Concordia sulla Secchia (MO)
San Possidonio (MO)
Mirandola (MO)
San Felice sul Panaro (MO)
Finale Emilia (MO)

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

La parte del territorio comunale di Ferrara compresa tra il confine provinciale, i confini comunali di Bondeno e Vigarano Mainarda, il canale di Burana e l'autostrada Bologna-Padova.

3) *Zona depressa della « Bassa reggiana e parmense »*

Comuni inclusi:

Brescello (RE)
Boretto (RE)
Gualtieri (RE)
Polesine Parmense (PR)
Zibello (PR)
Roccabianca (PR)
Sissa (PR)
Colorno (PR)
Mezzani (PR)
Villanova sull'Arda (PC)

4) *Zona depressa « Pedemontana piacentina »*

Comuni inclusi:

Nibbiano (PC)
Pecorara (PC) (*a*)
Pianello Val Tidone (PC)
Piozzano (PC) (*a*)
Agazzano (PC)
Gazzola (PC)
Travo (PC) (*a*)
Rivergaro (PC) (*a*)
Vigolzone (PC)
Ponte dell'Olio (PC)
Gropparello (PC) (*a*)
Lugagnano Val d'Arda (PC)
Vernasca (PC) (*a*)
Caminata (PC)
Pellegrino Parmense (PR) (*a*)

5) *Zona depressa « Pedemontana ravennate e forlivese »*

Comuni inclusi:

Riolo Terme (RA) (*a*)
Brisighella (RA) (*a*)
Modigliana (FO) (*a*)
Dovadola (FO) (*a*)
Predappio (FO) (*a*)
Civitella di Romagna (FO) (*a*)
Meldola (FO) (*a*)
Roncofreddo (FO)
Montiano (FO)
Borghi (FO)
Torriana (FO) (*a*)
Verucchio (FO) (*a*)
Forlimpopoli (FO)
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FO)

La parte del comune di Forlì, compresa fra il confine comunale di Meldola, la strada statale n. 310, la strada statale n. 9, la strada statale n. 67, il tracciato dell'autostrada Bologna-Rimini, i confini comunali di Forlimpopoli e Bertinoro.

La parte del comune di Cesena, compresa fra i confini comunali di Mercato Saraceno, Civitella di Romagna, Meldola e Bertinoro, il tracciato dell'autostrada Bologna-Rimini, la strada statale n. 71 e la strada statale n. 9.

La parte del comune di Bertinoro a sud dell'autostrada Bologna-Rimini.

6) *Zona depressa del « Montefeltro »*

Comuni inclusi:

Coriano (FO)
Montescudo (FO)
Monte Colombo (FO)
San Clemente (FO)
Gemmano (FO)
Montefiore Conca (FO)
Saludecio (FO)
Mondaino (FO)
Montegridolfo (FO)
Morciano di Romagna (FO)

La frazione Roteglia del territorio comunale di Castellarano (RE) (aggregata alla zona montana).

9. — MARCHE

1) *Zona depressa marchigiana*

Comuni inclusi:

Tavullia (PS)
Montelabbate (PS)
Sant'Angelo in Lizzola (PS)
Colbordolo (PS)
Montecalvo in Foglia (PS)
Auditore (PS)
Tavoleto (PS) (*a*)
Mercatino Conca (PS) (*a*)
Monte Grimano (PS) (*a*)
Sassofeltrio (PS) (*a*)
Monte Cerignone (PS) (*a*)
Macerata Feltria (PS) (*a*)
Sassocorvaro (PS)
Lunano (PS) (*a*)
Peglio (PS) (*a*)
Urbino (PS) (*a*)
Urbania (PS) (*a*)
Fermignano (PS) (*a*)
Petriano (PS)
Monteciccardo (PS)
Isola del Piano (PS) (*a*)
Montefelcino (PS) (*a*)
Mombaroccio (PS)
Cartoceto (PS) (*a*)
Fossombrone (PS) (*a*)
Sant'Ippolito (PS) (*a*)

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Barchi (PS) (*a*)
Fratte Rosa (PS) (*a*)
Pergola (PS) (*a*)
San Lorenzo in Campo (PS)
Mondavio (PS) (*a*)
Orciano di Pesaro (PS) (*a*)
San Giorgio di Pesaro (PS) (*a*)
Piagge (*a*)
Monte Porzio (PS)
Arcevia (AN) (*a*)
Castelleone di Suasa (AN)
Corinaldo (AN)
Monterado (AN)
Castel Colonna (AN)
Ripe (AN)
Ostra (AN)
Ostra Vetere (AN)
Barbara (AN)
Serra de' Conti (AN)
Montecarotto (AN)
Poggio San Marcello (AN)
Rosora (AN) (*a*)
Mergo (AN) (*a*)
Cupramontana (AN) (*a*)
Staffolo (An) (*a*)
San Paolo di Jesi (AN)
Castelbellino (AN)
Monte Roberto (AN)
Maiolati Spontini (AN)
Castelplanio (AN)
Belvedere Ostrense (AN)
Morro d'Alba (AN)
San Marcello (AN)
Monte San Vito (AN)
Monsano (AN)
Camerata Picena (AN)
Agugliano (AN)
Polverigi (AN)
Santa Maria Nuova (AN)
Offagna (AN)
Osimo (AN)
Filottrano (AN)
Camerano (AN)
Loreto (AN)
Castelfidardo (AN)
Cerreto d'Esi (AN) (*a*)
Jesi (AN)
Apiro (MC) (*a*)
Cingoli (MC) (*a*)
Montefano (MC)
Appignano (MC)
Recanati (MC)
Montecassiano (MC)
Treia (MC) (*a*)
Matelica (MC) (*a*)
Montelupone (MC)
Morrovalle (MC)
Corridonia (MC)
Petriolo (MC)
Montecosaro (MC)
Mogliano (MC)
Monte San Giusto (MC)
Loro Piceno (MC) (*a*)
Colmurano (MC) (*a*)
Urbisaglia (MC)
Tolentino (MC) (*a*)
Pollenza (MC)
San Severino Marche (MC) (*a*)
Gagliole (MC) (*a*)
Camerino (MC) (*a*)
Magliano di Tenna (AP)
Grottazzolina (AP)
Monteleone di Fermo (AP)
Monsampietro Morico (AP)
Monte Rinaldo (AP)
Monte San Pietrangeli (AP)
Francavilla d'Ete (AP)
Massa Fermana (AP)
Montappone (AP)
Falerone (AP)
Monte Vidon Corrado (AP)
Montegiorgio (AP)
Servigliano (AP)
Belmonte Piceno (AP)
Montottone (AP)
Montalto delle Marche (AP)
Rapagnano (AP)
Monte Giberto (AP)
Ortezzano (AP)
Monte Vidon Combatte (AP)
Carassai (AP)
Petritoli (AP)
Monterubbiano (AP)
Moresco (AP)
Montefiore dell'Aso (AP)
Montegranaro (AP)
Monte Urano (AP)
Torre San Patrizio (AP)
Lapedona (AP)
Cossignano (AP)
Ponzano di Fermo (AP)
Novafeltria (PS) (*a*)
Talamello (PS) (*a*)

La parte del comune di Macerata compresa tra la ferrovia Macerata-Civitanova Marche, la strada statale n. 77 e i confini comunali di Montecassiano, Appignano, Treia, Pollenza e Corridonia.

La parte del territorio comunale di Fano compresa tra la strada statale n. 3, il tracciato dell'autostrada Adriatica ed i confini comunali di: San Costanzo, Piagge e Cartoceto.

Le frazioni Pozzo Alto e Ginestreto del territorio comunale di Pesaro.

La parte del territorio comunale di Senigallia, compresa tra la strada Roncitelli, la strada della Chiusa, la strada Ruffina, la strada di Sant'Angelo, la strada del Grottino e i confini comunali di Ostra, Ripe e Castel Colonna.

La parte del territorio comunale posta ad ovest del tracciato dell'autostrada adriatica dei comuni seguenti:

San Costanzo (PS)
Mondolfo (PS)
Sirolo (AN)
Numana (AN)
Porto Recanati (MC)
Potenza Picena (MC)
Civitanova Marche (MC)
Sant'Elpidio a Mare (AP)
Porto Sant'Elpidio (AP)
Fermo (AP)
Altidona (AP)
Campofilone (AP)
Massignano (AP)
Cupra Marittima (AP)
Pedaso (AP)

La parte del territorio comunale di Porto San Giorgio posta ad ovest del tracciato della strada statale n. 16.

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

10. — TOSCANA

1) *Zona depressa del « Chianti »*

Comuni inclusi:

Greve (FI) (*a*)
Castellina in Chianti (SI)
Redda in Chianti (SI) (*a*)
Gaiole in Chianti (SI) (*a*)
Castelnuovo Berardenga (SI)

2) *Zona depressa del « Valdarno Superiore »*

Comuni inclusi:

Pelago (FI) (*a*)
Rufina (FI) (*a*)
Reggello (FI) (*a*)
Pian di Sco (AR) (*a*)
Castelfranco di Sopra (AR) (*a*)
Terranuova Bracciolini (AR) (*a*)
Laterina (AR)
Castiglion Fibocchi (AR) (*a*)
Capolona (AR) (*a*)
Bucine (AR)
Pergine Valdarno (AR)
Civitella in Val di Chiana (AR)

3) *Zona depressa dell'« Aretino e della Val di Chiana »*

Comuni inclusi:

Monte San Savino (AR)
Marciano della Chiana (AR)
Lucignano (AR)
Foiano della Chiana (AR)
Castiglion Fiorentino (AR) (*a*)
Cortona (AR) (*a*)
Sansepolcro (AR) (*a*)
Monterchi (AR) (*a*)
Torrita di Siena (SI)
Sinalunga (SI)

4) *Zona depressa della « Val d'Orcia e delle Alte Valli dello Ombrone e dell'Asso »*

Comuni inclusi:

Asciano (SI)
Trequanda (SI)
San Giovanni d'Asso (SI)
Pienza (SI)
Sarteano (SI) (*a*)
Cetona (SI) (*a*)
San Quirico d'Orcia (SI)
Rapolano Terme (SI)

Parte del comune di Siena compresa tra la strada statale n. 408, la strada statale n. 2, i confini comunali di Asciano e Castelnuovo Berardenga.

5) *Zona depressa della « Val d'Arbia e del Medio Ombrone »*

Comuni inclusi:

Monteroni d'Arbia (SI)
Murlo (SI)
Montalcino (SI) (*a*)
Buonconvento (SI)
Civitella Paganico (GR) (*a*)
Cinigiano (GR) (*a*)
Castel del Piano (GR) (*a*)
Campagnatico (GR)

Parte del comune di Grosseto compreso fra la ferrovia Roma-Genova, il canale diversivo d'Ombrone, la strada statale n. 322, i confini comunali di Scansano, Campagnatico e Roccastrada.

6) *Zona depressa della « Maremma toscana »*

Comuni inclusi:

Scansano (GR) (*a*)
Magliano in Toscana (GR)
Orbetello (GR)
Capalbio (GR)
Pitigliano (GR) (*a*)

7) *Zona depressa della « Val di Merse »*

Comuni inclusi:

Casole d'Elsa (SI)
Monteriggioni (SI)
Sovicille (SI)
Chiusdino (SI) (*a*)
Roccastrada (GR) (*a*)
Gavorrano (GR)

8) *Zona depressa della « Val di Cecina e delle colline interne di Pisa »*

Comuni inclusi:

San Gimignano (SI)
Gambassi (FI)
Montaione (FI)
Palaia (PI)
Lajatico (PI)
Peccioli (PI)

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Terricciola (PI)
Chianni (PI)
Casciana Terme (PI)
Casale Marittimo (PI)
Guardistallo (PI)
Montescudaio (PI)
Riparbella (PI)
Castellina Marittima (PI)
Santa Luce (PI)
Orciano Pisano (PI)
Lorenzana (PI)
Lari (PI)
Crespina (PI)
Fauglia (PI)
Suvereto (LI)

Parte del comune di Bibbona (LI) situata ad est della strada statale n. 1.

Parte del comune di Castagneto Carducci (LI) situata ad est della strada statale n. 1.

9) *Zona depressa della « Val di Sieve »*

Comuni inclusi:

Scarperia (FI) (*a*)
Borgo San Lorenzo (FI) (*a*)
Vicchio (FI) (*a*)

10) *Zona depressa di « Monte Pisano »*

Comuni inclusi:

Buti (PI) (*a*)
Calci (PI) (*a*)
Vicopisano (PI)
Calcinaia (PI)

Comuni aggregati alla zona montana:

Podenzana (MS) (*a*)
Villafranca in Lunigiana (MS) (*a*)

11. — UMBRIA

1) *Zona depressa umbra*

Comuni inclusi:

Tuoro sul Trasimeno (PG) (*a*)
Castiglione del Lago (PG)
Paciano (PG)
Città della Pieve (PG)
Piegaro (PG) (*a*)
Panicale (PG)
Passignano sul Trasimeno (PG) (*a*)
Magione (PG) (*a*)
Corciano (PG)
Marsciano (PG)
Fratta Todina (PG)
Monte Castello di Vibio (PG)
Todi (PG)
Collazzone (PG)
Derutâ (PG)
Torgiano (PG)
Bettona (PG)
Gualdo Cattaneo (PG)
Massa Martana (PG) (*a*)
Bastia Umbra (PG)
Cannara (PG)
Bevagna (PG)
Giano dell'Umbria (PG) (*a*)
Castel Ritaldi (PG)
Montefalco (PG)
Foligno (PG) (*a*)
Spello (PG) (*a*)
Assisi (PG) (*a*)
Trevi (PG) (*a*)
Spoleto (PG) (*a*)
Montone (PG) (*a*)
Monteleone di Orvieto (TR)
Montegabbione (TR) (*a*)
Fabro (TR)
Parrano (TR) (*a*)
Ficulle (TR)
Allerona (TR) (*a*)
Castel Viscardo (TR)
Castel Giorgio (TR)
Orvieto (TR) (*a*)
Porano (TR)
Baschi (TR) (*a*)
Montecchio (TR) (*a*)
Guardea (TR) (*a*)
Alviano (TR) (*a*)
Lugnano in Teverina (TR) (*a*)
Attigliano (TR)
Giove (TR)
Penna in Teverina (TR)
Amelia (TR) (*a*)
Montecastrilli (TR) (*a*)
Acquasparta (TR) (*a*)
San Gemini (TR)
Narni (TR) (*a*)
Otricoli (TR) (*a*)
Calvi dell'Umbria (TR) (*a*)
Stroncone (TR) (*a*)

Parte del comune di Perugia, compresa tra il raccordo autostradale Perugia-Bettole ed i confini comunali di: Torgiano, Deruta, Marsciano, Piegaro, Panicale, Magione e Corciano.

Parte del comune di Perugia, compresa tra la strada statale n. 3-*bis*, il raccordo autostradale Perugia-Foligno, il fiume Tevere e la strada provinciale Eugubina.

Parte del comune di Terni, compresa tra la ferrovia Orte-Terni, la ferrovia Terni-Rieti ed il confine comunale di Stroncone e Narni.

Parte del comune di Terni, compresa tra la strada statale n. 3, la strada statale n. 79, la ferrovia Terni-Rieti, il confine provinciale di Rieti ed i confini comunali di Arrone e Montefranco.

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

12. — LAZIO

1) *Zona depressa della « Tuscia e del viterbese »*

Comuni inclusi:

Acquapendente (VT) (*a*)
Proceno (VT)
Onano (VT) (*a*)
Grotte di Castro (VT)
San Lorenzo Nuovo (VT)
Bolsena (VT)
Gradoli (VT)
Latera (VT) (*a*)
Lubriano (VT)
Castiglione in Teverina (VT)
Civitella d'Agliano (VT)
Bagnoregio (VT)
Celleno (VT)
Montefiascone (VT)
Marta (VT)
Capodimonte (VT)
Valentano (VT) (*a*)
Farnese (VT)
Ischia di Castro (VT)
Cellere (VT)
Piansano (VT)
Graffignano (VT)
Bomarzo (VT)
Vitorchiano (VT) (*a*)
Soriano nel Cimino (VT) (*a*)
Tuscania (VT)
Arlena di Castro (VT)
Tessennano (VT)
Canino (VT)
Montalto di Castro (VT)
Tarquinia (VT)
Monte Romano (VT)
Vetralla (VT) (*a*)
Blera (VT)
Villa San Giovanni in Tuscia (già San Giovanni di Bieda) (VT)
Barbarano Romano (VT)
Vejano (VT)
Bassano Romano (già Bassano di Sutri) (VT)
Capranica (VT)
Sutri (VT)
Ronciglione (VT) (*a*)
Caprarola (VT) (*a*)
Carbognano (VT)
Vallerano (VT)
Vignanello (VT)
Oriolo Romano (VT)
Tolfa (Roma) (*a*)
Canale Monterano (Roma)
Manziana (Roma)

Parte del comune di Viterbo compresa tra la strada statale n. 2, la strada provinciale « Commenda », i confini comunali di: Montefiascone, Bagnoregio, Celleno, Civitella di Agliano, Graffignano, Bomarzo e Vitorchiano, e la strada statale n. 204.

Parte del comune di Civitavecchia, compresa tra il litorale tirrenico, il confine comunale di Tarquinia e la ferrovia Civitavecchia-Viterbo.

2) *Zona depressa « Tiberina »*

Comuni inclusi:

Monterosi (VT)
Castel Sant'Elia (VT)
Nepi (VT)
Faleria (VT)
Calcata (VT)
Fabrica di Roma (VT)
Corchiano (VT)
Vasanello (VT)
Civitacastellana (VT)
Gallese (VT)
Orte (VT)
Bassano in Teverina (VT)
Campagnano di Roma (Roma)
Mazzano Romano (Roma)
Magliano Romano (Roma)
Rignano Flaminio (Roma)
Sant'Oreste (Roma)
Ponzano Romano (Roma)
Nazzano (Roma)
Filacciano (Roma)
Torrita Tiberina (Roma)
Civitella San Paolo (Roma)
Capena (Roma)
Fiano Romano (Roma)

3) *Zona depressa « Sabino-Reatina »*

Comuni inclusi:

Montelibretti (Roma)
Nerola (Roma)
Montorio Romano (Roma)
Moricone (Roma)
Palombara Sabina (Roma) (*a*)
Labro (RI) (*a*)
Colli sul Velino (già Colli di Labro) (RI)
Contigliano (RI) (*a*)
Casperia (RI) (*a*)
Torri in Sabina (RI) (*a*)
Montebuono (RI) (*a*)
Tarano (RI)
Collevecchio (RI)
Stimigliano (RI)
Forano (RI)
Selci (RI)
Cantalupo in Sabina (RI)
Poggio Catino (RI) (*a*)
Poggio Mirteto (RI) (*a*)
Montopoli di Sabina (RI)
Castelnuovo di Farfa (RI)
Fara in Sabina (RI)
Toffia (RI)
Poggio Nativo (RI)
Mompeo (RI) (*a*)
Casaprota (RI) (*a*)
Monteleone Sabino (RI) (*a*)
Magliano Sabina (RI)
Scandriglia (RI) (*a*)
Frasso Sabino (RI)
Poggio San Lorenzo (RI)

Parte del comune di Rieti, compresa tra la ferrovia Rieti-Terni, la strada statale n. 4-*bis*, il limite dell'area di competenza della Cassa per il Mezzogiorno ed i confini comunali di: Poggio Bustone, Rivodutri, Colli sul Velino e Contigliano.

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

4) *Zona depressa dei « Monti Prenestini »*

Comuni inclusi:

San Vito Romano (Roma) (*a*)	Genazzano (Roma)
Bellegra (Roma) (*a*)	Cave (Roma)
Olevano Romano (Roma) (*a*)	Palestrina (Roma) (*a*)

Comuni aggregati alla zona montana:

Gavignano (Roma)	Mandela (Roma) (*a*)
Marano Equo (Roma) (*a*)	

(*a*) Viene riconosciuto depresso limitatamente alla parte non classificata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

(12516)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1968

I) CATEGORIE DI VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE

In applicazione dell'art. 55 del testo unico delle Norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dell'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) debbono essere sottoposti alla visita e prova di revisione nel corrente anno 1968 i veicoli delle seguenti classi:

a) *Motoveicoli*

Motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale e per trasporti specifici, motoveicoli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza.

b) *Autoveicoli*

Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati, autobus (anche se ad uso privato in servizio da noleggio con conducente ovvero ad uso privato e destinati al servizio di istituti, alberghi, collettività, ecc.), autovetture da locare senza conducente, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza (taxi), autovetture munite di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi (autovetture alimentate a metano oppure a gas di petrolio liquefatti). Per queste ultime autovetture la revisione è limitata alla sola parte relativa all'impianto di alimentazione. Si precisa peraltro che, a richiesta dell'utente, la revisione stessa potrà essere estesa a tutto il veicolo, ciò allo scopo di evitare che le autovetture di cui trattasi debbano essere presentate anche alla revisione periodica.

c) *Rimorchi*

Rimorchi per trasporto di persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporto di persone e di cose, rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, anche se costruiti in modo tale che parte del peso gravi sul veicolo trattore e perciò denominati « semirimorchi ».

d) *Veicoli eccezionali*

Veicoli delle classi indicate ai precedenti punti *a*) *b*) *c*) (azionati da motore proprio oppure rimorchiati) di cui all'articolo 10, lettera *c*) del citato testo unico 15 giugno 1959, n. 393, che superano le dimensioni od i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.

II) DIARIO DELLE REVISIONI

La revisione dei veicoli per l'anno 1968 avrà inizio il 1° *gennaio* 1968 e dovrà essere ultimata entro le date indicate, per ciascun gruppo di veicoli, nella tabella appresso riportata.

Si pone nel massimo rilievo che, a differenza degli anni decorsi, per il prossimo anno 1968 le varie scadenze anzichè essere fissate in base alla classe, all'uso o alla portata dei veicoli, sono state stabilite in funzione dell'*ultima cifra della targa di riconoscimento.*

Per i rimorchi vale la targa contenente i dati di immatricolazione e non già quella duplicato del veicolo trattore.

Le visite di revisione dovranno effettuarsi:

entro il 31 marzo 1968, per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è: 1 - 2 - 3;

entro il 30 giugno 1968, per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è: 4 - 5 - 6;

entro il 30 settembre 1968, per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è: 7 - 8 - 9;

entro il 31 ottobre 1968, per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è: 0.

Pertanto il primo gruppo al quale appartengono i veicoli la cui ultima cifra della targa è 1 - 2 o 3 dovranno essere presentati alla revisione entro il *terzo* mese dell'anno (31 marzo), il secondo gruppo al quale appartengono i veicoli la cui ultima cifra della targa è 4 - 5 o 6 dovranno essere presentati alla revisione entro il *sesto* mese dell'anno (30 giugno) e così entro il *nono* mese i veicoli appartenenti al gruppo la cui targa termina con una delle cifre 7 - 8 - 9. Per i veicoli la cui ultima cifra della targa è zero (0) la scadenza è fissata al 31 ottobre.

Si ritiene opportuno però precisare che la revisione potrà essere eseguita anche se un veicolo viene presentato in anticipo rispetto al periodo assegnatogli in base alle disposizioni di cui sopra.

III) MODALITÀ DI VISITA E ACCERTAMENTI

Analogamente a quanto è già stato effettuato in occasione delle precedenti revisioni, sarà accertato se sussistono, nei veicoli di cui al *precedente capitolo I) le condizioni generali di* sicurezza per la circolazione e di silenziosità nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.

Non sono soggetti all'obbligo della visita di revisione entro l'anno 1967 i veicoli delle classi indicate che *siano stati sottoposti a visita e prova (collaudo)*, ovvero quei veicoli nuovi di fabbrica per i quali, comunque, sia stato rilasciato il documento di circolazione, durante lo stesso anno. Non è necessario, per tali veicoli soggetti alla revisione annuale apporre il timbro « REVISIONE REGOLARE » sul documento di circolazione.

(13486)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica del decreto ministeriale 20 maggio 1965 concernente il piano di zona del comune di Reggio Emilia

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, n. 1144, è stato rettificato il decreto ministeriale 20 maggio 1965, n. 1311, con il quale veniva approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Reggio Emilia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13205)

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Alessandria

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1967, n. 1368, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Alessandria, relativamente al comprensorio denominato « Rione ex Pista ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13206)

Approvazione della variante al piano di ricostruzione del comune di Colledimacine (Chieti)

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1967, n. 3301, è stata approvata — con lo stralcio di cui alle premesse del decreto medesimo — la variante al piano di ricostruzione di Colledimacine vista in una planimetria in scala 1:2000.

(13209)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.086.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13413)

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Atessa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.962.177, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13409)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Carpino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.953.829, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13410)

Autorizzazione al comune di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Bugnara (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.139.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13411)

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Pizzoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.436.676, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13412)

Autorizzazione al comune di Tinnura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Tinnura (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13414)

Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Roccamena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.309.882, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13415)

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.969.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13421)

Autorizzazione al comune di Buccheri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Buccheri (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.660.082, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13416)

Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Buscemi (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.602.672, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13417)

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Canicattini Bagni (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.279.344, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13418)

Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Carlentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.402.334, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13419)

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Ferla (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.995.837, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13420)

Autorizzazione al comune di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Sortino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.512.524, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13422)

Autorizzazione al comune di Rosè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Rosè (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.768.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(13423)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Crosia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.053.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13424)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, il comune di Lentella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.166.981, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13425)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di «Casarsa», con sede nel comune di Monteforte d'Alpone (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 4136, in data 11 dicembre 1967, è stato approvato, con modifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di «Casarsa», con sede nel comune di Monteforte d'Alpone (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 19 settembre 1965.

(13010)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Francesco Bozza, nato a Corciano il 9 agosto 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Perugia in data 12 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Perugia.

Il dott. Vittorio Angelo Mei, nato a Fano (Pesaro-Urbino) il 7 aprile 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 15 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

Il dott. Nicola Del Genio, nato a S. Cipriano di Aversa (Ce) il 21 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 2 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

Il dott. Francesco Pigorini, nato a Milano il dì 8 agosto 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 12 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(13362)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 8 agosto 1967 dal sig. Ferruccio Bartolic, nato a Foscolino di Parenzo (Pola) il 10 settembre 1933, residente a Duino, Villaggio del Pescatore, 75, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bartoli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Ferruccio Bartolic è ridotto nella forma italiana di Bartoli.

Il sindaco del comune di Duino-Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 9 dicembre 1967

Il prefetto: CAPPELLINI

(13367)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 9 settembre 1967 dal sig. Sergio Nacinovich, nato a Trieste il 13 marzo 1942 e qui residente in via E. De Amicis, 3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Naccini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Sergio Nacinovich, è ridotto nella forma italiana di Naccini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 9 dicembre 1967

Il prefetto: CAPPELLINI

(13368)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio e a borse di addestramento del Consiglio nazionale delle ricerche

Si informa che nel Bolletino ufficiale del C.N.R., anno II, parte III, n. 28 del 22 dicembre 1967, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

1) Bando di concorso a tre borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche.

2) Bando di concorso a tre borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche.

3) Bando di concorso a sette borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

4) Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

5) Bando di concorso a una borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche, da usufruirsi prsso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Roma.

6) Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze chimiche, da usufruirsi presso il centro di studio per la polarografia del Consiglio nazionale delle ricerche, a Padova.

7) Bando di concorso a tre borse di studio presso università o istituzioni estere, per ricerche nell'ambito del programma particolare di ricerca sull'approvvigionamento idrico, con speciale riguardo ai procedimenti di desalinizzazione.

8) Bando di concorso a settantotto borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche, offerte dalla N.A.T.O. per il 1967-1968.

(13408)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1963, n. 114, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le accademie di belle arti ed i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistene di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Bologna.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla data del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi

personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artitico di Bologna entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Bologna con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 400 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati

dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 400 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 400, copia stato di servizio, e il certificato medico.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 88, *foglio n.* 128

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI CONCORSO
a posti di assistente di ruolo presso le Accademie di belle arti

Norme generali

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Scenografia

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dei problemi relativi alla scenografia teatrale e alla scenografia cinematografica e televisiva, nonchè dei problemi riguardanti la scenotecnica in generale. Dovrà dimostrare, altresì, di possedere una sicura nozione delle varie teorie inerenti all'architettura scenica e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un bozzetto scenico eseguito nella scuola e scelto dalla Commissione.

Nel colloquio il candidato potrà esere anche invitato ad esporre i criteri che intederebbe seguire nell'insegnamento della scenografia nei corsi dell'Accademia.

Il presente programma è stato approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114, del 30 aprile 1963.

(13086)

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di anatomia artistica nell'Accademia di belle arti di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1963, n. 114, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le accademie di belle arti ed i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente di ruolo alla cattedra di anatomia artistica nell'Accademia di belle arti di Bologna.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogoteneziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai

ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla data del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di di belle arti e Liceo artistico di Bologna entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Bologna con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla

incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 400 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 400 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 400, copia stato di servizio, e il certificato medico.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 3 luglio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 88, *foglio n.* 127

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI CONCORSO
a posti di assistente di ruolo presso le Accademie di belle arti

Norme generali

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Anatomia artistica

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di possedere una chiara e precisa conoscenza delle strutture fondamentali del corpo umano, della impalcatura scheletrica e dei rilievi muscolari di superficie. Dovrà dar prova, altresì, di essere in grado di formulare un giudizio su un disegno anatomico eseguito da un allievo.

Il presente programma è stato approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114, del 30 aprile 1963.

(13085)

Sostituzione di un componente della 1ª sottocommissione giudicatrice del concorso a quarantasei posti di direttore didattico in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 10 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966, registro n. 59, foglio n. 73, con il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli a quarantasei posti di direttore didattico in prova;

Veduto il decreto ministeriale 18 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1967, registro n. 2, foglio n. 44, con il quale fu costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Veduto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1967, registro n. 37, foglio n. 372, con il quale la commissione giudicatrice è stata integrata di un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in due sottocommissioni;

Considerata la necessità di sostituire nella 1ª sottocommissione l'ispettore centrale dott. Grossi Otello, il quale, per motivi di salute, ha chiesto di essere esonerato dai lavori della predetta commissione giudicatrice;

Decreta:

L'ispettore centrale di 2ª classe prof. Giampietro Michele è chiamato a far parte della 1ª sottocommissione d'esame del concorso a quarantasei posti di direttore didattico in prova in sostituzione dell'ispettore centrale dott. Grossi Otello.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1967
Registro n. 84, *foglio n.* 33

(13115)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nomina della commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967, registro n. 3, foglio n. 258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967, con cui è stato bandito un concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 19 luglio 1967, n. 651/S.G., con la quale è stato designato presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Francesco Brignola;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Brignola dott. Francesco, consigliere di Stato.

Membri:
Gasparri prof. Pietro, docente di diritto amministrativo presso l'Università di Perugia;
Penso prof. Girolamo, docente di diritto e procedura penale presso l'Università di Messina;
Pierro dott. Vittorio, ispettore generale del Ministero della sanità;
Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Segretario:
Romanelli dott. Francesco, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove facoltative a fianco di ciascuno indicate:

Ferri prof. Alfonso: inglese e tedesco;
Berardi prof. Silverio: francese e spagnolo;
Coletta dott. Guido: statistica.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni, **apportate con legge 5 giugno 1967, n. 417.**

La spesa presuntiva di L. 1.500.000 (un milione e cinquecentomila) gravera sul cap. 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1967
Registro n. 11, *foglio n.* 14

(13104)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 16 dicembre 1967, è stato fissato per i giorni 18, 19 e 20 gennaio 1968, con inizio alle ore 8,00, il diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 - Roma.

(13364)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario consorziale di Codroipo-Camino al Tagliamento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto n. 116/1-5 del 9 gennaio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario consorziale di Codroipo-Camino al Tagliamento vacante al 30 novembre 1965;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto n. 116/1-5 del 31 maggio 1966, con il quale sono stati ammessi ventinove candidati al concorso medesimo;
Vista la delibera della Giunta regionale Friuli-Venezia Giulia del 3 aprile 1967 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice per il concorso sopraindicato;
Visti i verbali dei lavori della commissione giudicatrice circa l'espletamento del concorso e la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;
Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso al posto di veterinario consorziale di Codroipo-Camino al Tagliamento:

1. Gruarin Renato	punti	77,530 su 120
2. Pascotto Otello	»	71,650 »
3. Mizzau Ulisse	»	70,030 »
4. Miani Mario	»	67,220 »
5. Bernardis Venizio	»	64,835 »
6. Rineri Matteo	»	54,775 »
7. Ballestri Bruno	»	50 — »
8. Lorenzini Gianfilippo	»	49 — »
9. Sacchi Giuseppe	»	48 — »
10. Cozzarolo Paolo	»	47 — »
11. Grigolo Gianni	»	43 — »
12. Occelli Giovanni	»	42 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni di Codroipo e di Camino al Tagliamento.

Udine, addì 12 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: MORGANTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 1734/1-5 in pari data con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario consorziale di Codroipo-Camino al Tagliamento;
Viste le vigenti disposizioni;

Decreta:

Il dott. Gruarin Renato è dichiarato vincitore del concorso per un posto di veterinario consorziale di Codroipo Camino al Tagliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Udine, all'albo pretorio della prefettura di Udine e dei comuni di Codroipo-Camino al Tagliamento.

Udine, addì 12 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: MORGANTI

(13117)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.